

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVIII LEGISLATURA**

---

## **Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (497)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.100**

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Al comma 1, dopo la parola: «crescita», inserire le seguenti: «sociale ed economica».*

---

##### **1.101**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».*

---

##### **1.12**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».*

---

**1.22**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio», inserire le seguenti: «, le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa».*

---

**1.102**

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti».

---

**Art. 2.**

**2.100**

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

---

**2.101**

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».*

---

**2.102**

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) nell'ambito dei presidi sanitari di cui alla lettera *a*), s'intende che devono essere collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedaliera del Servizio sanitario nazionale e di sporte dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso».

---

**2.103**

AIMI, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPTUEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti parole:* «, prevedendo il potenziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere».

---

**2.104**

FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

---

**2.105**

FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) riconoscere ai comuni in cui sono presenti le isole di cui agli Allegati A e B, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

---

**2.106**

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, SUDANO, MIRABELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

---

**2.107**

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».*

---

**2.108**

IL RELATORE

*Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole: «vigenti o di successiva revisione e approvazione».*

---

**2.109**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*dd-bis*) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».

---

### Art. 3.

#### 3.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche attraverso», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».*

---

#### 3.101

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, GASPARRI, MALLEGGNI

*Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo».*

---

#### 3.102

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

*Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».*

---

#### 3.103

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

*«7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:*

*a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)».

---

### 3.104

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Al comma 8, dopo la parola: «settennale», inserire le seguenti: «ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.».*

---

## Art. 4.

### 4.100

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «20»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

#### 4.12

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTAEU, GASPARRI, MALLEGGI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

---

#### 4.101

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistinguono.».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la seguente: «50» e la parola: «10» con la seguente: «30»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

**Art. 5.**

**5.100**

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANTHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Ripartizione delle risorse*) – 1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono destinate per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

---

**5.0.100**

MAFFONI, LA PIETRA, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione di una Zona franca produttiva)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanzia-



mento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 5.0.101

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-*bis*.

*(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nelle isole minori)*

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate "aziende", definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, operanti nel territorio delle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 30 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, per una durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. L'agevolazione contributiva di cui al presente articolo si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

4. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

5. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

6. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. La decisione deve essere corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

7. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.

8. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tale scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo. L'ammontare del trasferimento è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva prevista dal presente articolo, nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del presente articolo.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e

2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

---

### **5.0.2**

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)*

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

---

### **5.0.102**

GASPARRI, TIRABOSCHI, GALLONE, PAPTAEU, Alfredo MESSINA, MALLEGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Fiscalità di sviluppo)*

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.

3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **5.0.103**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5.**

*(Fiscalità di sviluppo)*

1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 6.

### 6.100

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### 6.101

DAL MAS, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA,  
MALLEGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### 6.102

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui agli Allegati A e B, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

---

### **6.103**

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

---

### **6.0.100**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## **6.0.101**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole  
di cui agli allegati A e B)*

1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire il comma 229 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle Isole Minori possono procedere ad assunzioni di personale" a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**6.0.102**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni  
delle isole di cui agli allegati A e B)*

1. All'articolo 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle Isole Minori di cui di cui agli allegati A e B che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;"».

---

**Art. 7.**

**7.100**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

*Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio».*

---

**7.101**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI,  
DE POLI, TESTOR

*Al comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».*

---



## 7.102

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 7.103

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i comuni delle Isole minori, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la seguente: «40» e la parola: «10» con la seguente: «20»;

b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

**Art. 8.**

**8.100**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale» e sostituire le parole: «alla ricognizione delle emergenze» con le seguenti: «alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**Art. 9.**

**9.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**Art. 10.**

**10.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

### 10.101

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo sul posto».*

---

## Art. 11.

### 11.100

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica*) – 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli inter-

venti. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle – Cambio Pagina – isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

---

### **11.101**

MODENA, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «servizi turistici e alberghieri» inserire le seguenti: «nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale.».*

---

### **11.102**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo.».*

---

### 11.103

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 11.104

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la parola: «40» e la parola: «10» con la parola: «20»;*

b) *la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### 11.105

MODENA, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge».

---

## Art. 12.

### 12.100

GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA, MALLEGGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Misure per migliorare i servizi sanitari*). – 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

9. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 12.101

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, FARAONE

*Al comma 1 dopo le parole: «territorialmente competenti» inserire le seguenti: «mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori,» e sostituire le parole: «alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri ove esistenti» con le seguenti: «al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».*

*Conseguentemente:*

*1) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:*

*a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;*

*b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici*

protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».

2) *all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

---

## 12.102

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei presidi ospedalieri» con le seguenti: «delle strutture sanitarie».*

---



**12.103**

GASPARRI, TIRABOSCHI, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «ospedalieri»; inserire le seguenti: «e di strutture di pronto soccorso».*

---

**12.104**

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle isole di cui agli Allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G12.100**

GALLONE, TIRABOSCHI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premesso che:

l'articolo 12 nelle finalità del disegno di legge – di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità –, reca misure finalizzate a garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze-urgenze, nel rispetto dei LEA;

il testo iniziale dell'articolo, nel testo discusso e modificato dalla Commissione, recava una serie di altre misure in materia di servizi sanitari, consentendo il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, garantendo il diritto della popolazione delle isole minori all'assistenza sanitaria locale, adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e tempestivo intervento sulla patologie gravi, e interventi riorganizzativi dei presidi organizzativi esistenti;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di limitare il verificarsi di possibili eventi avversi e per diminuire i rischi per pazienti e operatori, gli attuali presidi ospedalieri esistenti nelle isole minori devono essere potenziati, soprattutto nei periodi estivi e comunque di maggiore affluenza, garantendo comunque servizi di accettazione ed urgenza, al fine di consentire la stabilizzazione e l'osservazione dei pazienti;

sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi quali quelli relativi alle problematiche concernenti i servizi sanitari, come tra l'altro evidenziato nel corso delle audizioni, ad esempio dalla Società italiana di telemedicina,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presidi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a

tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario;

a valutare l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13.

#### 13.100

MALPEZZI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Misure per il potenziamento del sistema di istruzione*) – 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **13.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

### **13.102**

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **13.103**

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:*

«1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G13.100**

GALLONE, TIRABOSCHI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge – al fine di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità –, reca misure finalizzate a garantire il funzionamento del sistema scolastico nei comuni delle isole minori;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di garantire effettivamente il diritto all'istruzione nei comuni delle isole minori, sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi più ampi a sostegno del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare le strutture scolastiche e a considerare l'opportunità di proporre una revisione del provvedimento per apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 15.

#### 15.100

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito».

---

#### 15.0.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Sistema idrico integrato)*

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

---



**15.0.101**

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Sistema idrico integrato)*

1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma, a valere sulle risorse dei bilanci comunali e senza nuovi o maggiori oneri.

2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti o da realizzare nel proprio territorio».

---

**Art. 16.**

**16.100**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario».

All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **16.101**

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60»», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **16.102**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **16.103**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. Lo Stato partecipa e contribuisce alla copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

2-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei resi-

denti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

*2-quater.* I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60» la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

#### **16.104**

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per il trasporto dell'acqua.

*2-ter.* I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

---

#### **16.105**

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;

b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;

c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

#### **16.106**

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

---

#### **16.107**

CIRINNÀ, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

---

**16.0.100**

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale addetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**16.0.101**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla Pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **Art. 17.**

### **17.100**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».*

---

### **17.101**

CIRINNÀ, FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli Allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

---

## **Art. 18.**

### **18.100**

CIRINNÀ, FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato

A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

*d-ter)* una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **18.101**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*d-bis)* l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

*d-ter)* una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

---

### **18.102**

SUDANO, MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di

consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

*1-ter.* I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

*1-quater.* A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati le regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma stesi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### **18.103**

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1-bis.* I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti.

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **18.0.100**

AIMI, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le Regioni e i Comuni interessati è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare



le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno viene altresì stabilita, per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## Art. 19.

### 19.100

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 19.0.100

ASSUNTOLA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di mi-

croplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun Comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.».

---

## Art. 20.

### 20.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Al comma 1, dopo la parola: «territori» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravanti dal vincolo di uso civico».*

---

### 20.0.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Verifica delle concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi)*

1. In relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca o la modifica dei titoli concessori concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che interessano aree marine localizzate entro dodici miglia dalle linee di costa delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge».

---

**Art. 21.**

**21.100**

SUDANO, FERRAZZI, FARAONE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Al comma 1, alle parole: «Le regioni» premettere le seguenti: «Sentiti i comuni delle isole minori».*

---

**21.0.100**

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Rapporti con le isole minori del mediterraneo)*

1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti».

---

## Art. 22.

### 22.100

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui agli Allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive europee di riferimento».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### 22.0.100

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori)*

1. Al fine di assicurare la valorizzazione e le potenzialità turistico-economiche della nautica da diporto delle isole minori, gli enti locali interessati, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le regioni nel cui territorio insistono isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Per l'incremento della portua-

lità turistica della nautica da diporto, il piano individua anche le aree marine in cui possono essere realizzati i campi-boa per gli ormeggi della nautica minore.

3. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali fra quelli dei comuni con sede nelle isole minori;

c) dai presidenti delle province nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) dai presidenti delle regioni nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del medesimo Comitato.

6. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.

7. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti allo sviluppo e alla realizzazione nelle isole minori di porti destinati a servire la nautica da diporto, nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica e nel rispetto dell'ambiente;

d) pianificazione degli interventi finanziari, anche attraverso le risorse previste dal Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) limitazioni dei flussi d'ingresso in determinati periodi dell'anno, al fine della salvaguardia ambientale delle isole minori.

8. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

9. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

10. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali, un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

11. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, sentito il Comitato, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

12. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliera di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri dalle imbarcazioni da diporto sul proprio territorio, di seguito denominato "contributo", operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.

14. Il contributo di cui al comma 13, non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

15. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.

16. Il regolamento adottato ai sensi del comma 13 stabilisce, in particolare:

- a) la misura del contributo;
  - b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
  - c) l'eventuale periodo infra annuale di applicazione del contributo».
-



